

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Prime riflessioni sugli aspetti pratici degli obblighi dei notai in materia di antiriciclaggio

21 aprile 2006

PREMESSA

L'insieme delle norme dettate ai professionisti in tema di antiriciclaggio, destinato ad entrare in vigore il 22 aprile 2006, come illustrato, nei suoi termini generali e sistematici, nella circolare pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato il 10 aprile 2006, solleva in capo a ciascun notaio problemi operativi immediati e di difficile soluzione.

L'assimilazione di tale insieme di norme e l'adeguamento del concreto funzionamento di ciascuno studio notarile ai nuovi obblighi richiederà un certo tempo ed una inevitabile fase di prima sperimentazione.

La normativa in questione, ivi compreso le istruzioni applicative emanate dall'Ufficio italiano cambi, appare infatti concepita con la mentalità, ed anche con il linguaggio, delle Autorità inquirenti, con la conseguenza che il suo adattamento alla casistica della professione notarile richiede uno sforzo interpretativo che solo con il tempo potrà garantire risultati assestati e condivisibili.

Alla luce di tale considerazione di fondo, lo sforzo del Consiglio Nazionale del Notariato deve essere quello di garantire a ciascun notaio alcune riflessioni sull'incidenza di ciascuno degli obblighi previsti dalla normativa al vaglio sul concreto esercizio della professione, adeguatamente individuando la principale casistica.

Il tutto, peraltro, nella consapevolezza – e convinzione – che la funzione affidata dalla normativa al professionista in genere ed al notaio in specie richiede un'imprescindibile valutazione discrezionale da parte del medesimo, che in nessun caso potrà essere sostituita dalla mera osservanza di istruzioni, comunque generali ed astratte, fornite dagli organi istituzionali della categoria.

La normativa antiriciclaggio è infatti riferita al singolo professionista, come si è detto, quale *gatekeeper*, guardiano del cancello, in quanto solo chi opera a stretto

contatto con il cliente può farsi, nell'ottica del legislatore comunitario, seguito da quello nazionale italiano, un quadro adeguato di tutti gli aspetti e di tutte le sfumature che caratterizzano il caso.

Ne consegue, inevitabilmente, che ogni indicazione proveniente dalla categoria, ogni "formulario" e modulo suggerito dall'esterno assume un valore soltanto indicativo e di massima, inidoneo a liberare il professionista da compiti e responsabilità che solo a lui individualmente possono competere.

L'attività del Consiglio Nazionale, pertanto, si svilupperà in due specifiche direzioni:

- in un primo momento, con la parte prima del presente comunicato, si cercherà, con indicazioni prospettate - dove è necessario - in maniera dubitativa, di "tradurre" alcune espressioni contenute nella normativa, e riprese nelle istruzioni applicative emanate da parte dell'Ufficio italiano cambi, nel linguaggio e nella concreta casistica della quotidiana professione notarile, mentre, con la seconda parte del presente comunicato, si cercherà di offrire qualche ulteriore indicazione in merito alle modalità di gestione, dal punto di vista informatico, dell'archivio unico previsto dalla normativa medesima; al presente comunicato sarà altresì allegato - nella convinzione che già nella prima fase operativa della nuova normativa occorrerà, per informativa del cliente e protezione del notaio, che alcuni rapporti tra cliente e notaio trovino adeguati riscontri scritti - un fac-simile di possibile lettera informativa consegnata dal notaio al cliente, seguita da autorizzazione rilasciata in calce dal cliente stesso al notaio;
- invece, in un secondo momento, si cercherà, attraverso specifici e mirati studi tematici, redatti dopo che la prima fase applicativa della nuova normativa avrà contribuito a fare emergere più chiaramente gli elementi di maggiore criticità, anche riprendendo alcune delle ipotesi prospettate dubitativamente nel presente comunicato, di mettere a fuoco i singoli aspetti ritenuti più rilevanti per la professione notarile, a cominciare dalla ricognizione sistematica di tutte le sanzioni alle quali il singolo notaio potrà andare incontro in caso di violazione degli obblighi in capo al medesimo incombenti, per proseguire poi con l'approfondimento della principale casistica delle operazioni di riciclaggio che possono avvenire sfruttando l'inconsapevole prestazione del notaio.

PARTE I

1. Entrata in vigore.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 13 commi 2 e 3 del regolamento, la normativa riferita agli obblighi di identificazione e registrazione e conservazione delle informazioni, trova applicazione, per i notai, non con riguardo agli atti stipulati a partire dal 22 aprile 2006, bensì con riferimento esclusivamente "all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente" a partire da quest'ultima data. Invece per l'obbligo di segnalazione dell'operazione sospetta, si prescinde dalla data di conferimento dell'incarico, rilevando ogni circostanza fonte di sospetto che si verificherà a partire dal 22 aprile.

Il momento rilevante è, dunque, con i predetti obblighi di identificazione e informazione, il conferimento dell'incarico professionale e non la formale redazione o stipulazione dell'atto.

Dal punto di vista pratico, sembra opportuno applicare la normativa anche a quelle situazioni in cui, pure essendo stato conferito un incarico anteriormente al 22 aprile 2006 si verifichi, per effetto di colloqui o altri tipi di sollecitazione da parte del cliente o di terzi che agiscono per conto del cliente (mail, fax, telefonata, ecc.) una modificazione sostanziale dell'incarico originariamente ricevuto (si pensi alla dichiarazione di nomina di un terzo, in forza di contratto preliminare perfezionato con l'assistenza del notaio prima del 22 aprile 2006), dovendo tale modificazione sostanziale essere assimilata, agli effetti della normativa al vaglio, ad un nuovo incarico.

Sempre in un'ottica prettamente operativa, può altresì essere opportuno che, per ogni atto stipulato dopo il 22 aprile, il notaio, ove non consti con certezza ed in maniera documentabile che quell'atto costituisce esecuzione di un incarico accettato prima di tale data, proceda comunque all'identificazione ed alla registrazione e conservazione dei dati rilevanti ai sensi della normativa in oggetto.

Il punto di riferimento logico è quindi, per tutti gli incarichi conferiti *ex novo*, l'apertura della pratica, mentre per tutti gli incarichi già conferiti prima del 22 aprile 2006, la sua modificazione sostanziale successivamente a quest'ultima data.

Infine, non sembra che, fermo quanto sopra, ed in considerazione dei normali tempi della prestazione notarile, possa assumere un rilievo significativo per il notaio, salvo casi particolari, ed a differenza di quanto accade per altre professioni, il disposto dell'art. 13 comma 3 del regolamento, nella parte in cui impone al professionista di applicare gli obblighi di identificazione e di conservazione ad ogni "incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data".

Premesso che nell'ipotesi di sequenza tra contratto preliminare e definitivo sia nel caso di stipulazione del primo contratto in forma notarile sia nel caso di semplice assistenza nella redazione della scrittura privata, si tratterà normalmente per il notaio, ai fini della normativa antiriciclaggio, di due operazioni distinte, per le quali

gli obblighi devono essere assolti autonomamente; non troverà alcuna applicazione, anche laddove l'intervallo sia superiore ai dodici mesi, il disposto di cui all'art. 13, co. 3.

Come già ricordato nella citata circolare del Consiglio Nazionale del 10 aprile 2006, infine, si deve tenere presente che l'obbligo di segnalazione delle infrazioni alle limitazioni all'uso del denaro contante, previsto all'art. 7 del d.lgs. 56/2004, è già entrato in vigore, anche per i notai, come per tutti gli altri professionisti, con l'entrata in vigore del medesimo d.lgs.

2. Obbligo di identificazione del cliente.

ISTRUZIONI APPLICATIVE UIC DEL 24 FEBBRAIO 2006 (PARTE II)

Identificazione dei clienti

1. Presupposti e momento dell'identificazione

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi nonché nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

L'identificazione è dovuta:

- a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;*
- b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.*

Per determinare il valore della prestazione professionale o dell'operazione non si tiene conto del compenso del professionista o della società di revisione. La percezione del compenso per l'attività professionale svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l'obbligo di identificazione.

Agli stessi fini non si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attività, debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione.

Per l'individuazione delle operazioni frazionate, occorre avere riguardo al compimento di più operazioni che, sebbene di importo singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico.

Per quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b), costituiscono

in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi e l'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico.

2. Contenuto dell'identificazione

I professionisti e le società di revisione acquisiscono i seguenti "dati identificativi":

- a) per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;*
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.*

I clienti forniscono tutte le informazioni necessarie per l'identificazione e quelle richieste dal professionista o dalla società di revisione per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

All'atto dell'identificazione, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

3. Modalità dell'identificazione

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, l'identificazione è dovuta per ciascuno di essi. Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, ciascuno di essi deve procedere alla identificazione.

Ai fini dell'identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445.

Ferma restando la responsabilità del professionista, è possibile delegare, occasionalmente o stabilmente, l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività.

E' necessario rinnovare l'identificazione in tutti i casi nei quali, a causa di errori nell'acquisizione dei dati, incongruenza tra i dati stessi o per qualsiasi altra circostanza, sussistano dubbi sull'identità del cliente o del soggetto per conto del quale egli opera.

L'identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza secondo le istruzioni seguenti. Laddove non sussistano circostanze particolari, l'identificazione deve essere effettuata in forma diretta.

Fermo quanto previsto per il rinnovo dell'identificazione in caso di dubbio sull'identità, è in ogni caso necessario procedere all'identificazione diretta qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione indiretta o a distanza non sia attendibile, presenti dei rischi in termini di sicura individuazione dell'identità del cliente ovvero non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.

4. Identificazione diretta

L'identificazione diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo o della società di revisione.

La verifica dell'identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

5. Identificazione indiretta

L'identificazione può essere effettuata in forma indiretta, anche senza la presenza fisica del cliente, nei casi seguenti:

- a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista o dalla stessa società di revisione in relazione ad altra attività professionale;*
- b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi*

dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni;

- c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153;*
- d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell'Unione Europea che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.*

6. Identificazione a distanza

Nello svolgimento dell'attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, l'identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti:

- a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto ⁽¹⁾;*
- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 ⁽²⁾;*

banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per "insediamento fisico" si intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività; in tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ad operare.

L'attestazione deve essere idonea a confermare che il soggetto che deve essere identificato è lo stesso titolare di un conto o di un rapporto presso l'intermediario attestante.

(1) *Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto sono: le banche, Poste Italiane S.p.a., gli istituti di moneta elettronica, le società di in-*

termediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze i seguenti soggetti: intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, le relative succursali italiane.

- (2)** *La lettera A della direttiva prevede per ente creditizio: un ente definito a norma dell'art. 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, nonché una succursale, quale definita all'art. 1, punto 3), della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità; la lettera B, nn. 2), 3) e 4) prevede, per "ente finanziario": 2) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva; 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'art. 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE; 4) un organismo di investimento collettivo che commercializza le sue quote o azioni. La definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità.*

2a. La prospettiva.

L'identificazione del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio è nozione contigua ma non coincidente con l'acquisizione della certezza dell'identità personale ai sensi della legge notarile.

Tale differenza si può cogliere dal complesso delle osservazioni che seguono.

La circolare del Consiglio Nazionale del 10 aprile 2006 ha cercato di sottolineare la centralità, ai fini dell'obbligo di identificazione del cliente da parte del notaio, del concetto di "operazione", inteso non quale semplice esame della posizione giuridica del cliente (di per sé irrilevante ai fini della normativa in oggetto: cfr., già a livello legislativo, l'art. 2 comma 3 d.lgs. 56/2004), ma come, si è detto, "azione concreta sui dati materiali".

In termini pratici, sembra quindi necessario distinguere, ai fini dell'obbligo al vaglio, l'intervento del notaio a seconda che il medesimo sia chiamato soltanto a valutare e ad illustrare una situazione personale del cliente, a compiere un semplice esame della sua posizione giuridica, per utilizzare le parole della direttiva e del d.lgs. 56/2004 (cosa succede se si trasferisce un bene o se si apre una successione, come la legge disciplina una determinata fattispecie concreta, rilascio di un preventivo, ecc.), dove non si ha compimento di operazioni, dall'ipotesi in cui invece lo stesso intervento sia orientato verso la preparazione di atti negoziali o la movimentazione di mezzi di pagamento, dove invece l'operazione sussiste.

Sembra quindi che l'ambito dell'obbligo in parola sia idoneo a comprendere, con l'avvertenza testé formulata, anche l'attività cosiddetta di consulenza svolta dal notaio (cfr., in proposito, i considerando 16 e 17 della c.d. II direttiva comunitaria in materia di antiriciclaggio - dir. 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 - che sembra muovere, nel considerando 16, da una nozione di prestazione professionale comprensiva della consulenza, per poi escludere, come parte di un tutto, l'esame della posizione giuridica del cliente nel successivo considerando 17).

E' invece certo, a prescindere dalla valutazione negativa e preoccupata che il Notariato già ha dato di tale scelta normativa, che la prospettiva dell'antiriciclaggio non è quella propria della legge notarile, essendo del tutto irrilevante che l'operazione che il cliente si accinge a compiere con l'intervento del notaio sia finalizzata alla redazione di un atto notarile oppure, semplicemente, alla sottoscrizione di una scrittura privata o, comunque, ad ogni altro effetto rilevante che, pure discendendo direttamente dai consigli del notaio, prescinde dalla redazione di atti notarili (es. lo spostamento di somme da un conto corrente ad un altro, la modificazione dell'intestazione di un conto corrente, ecc.).

2b. Il momento in cui sorge l'obbligo.

L'identificazione non deve avvenire nel momento in cui si perfeziona l'atto formale, bensì nel momento, antecedente, in cui si accetta l'incarico professionale.

Come si può individuare a livello pratico tale momento?

In linea di massima tale momento dovrebbe coincidere con l'apertura di una pratica o fascicolo di studio, raccogliendo dati e documenti trasmessi dal cliente o acquisiti direttamente in qualsiasi modo dal notaio, salvo probabilmente il caso, per la verità abbastanza raro, in cui la documentazione sia trattenuta al fine esclusivo, che si consiglia di rendere in tal caso documentabile per iscritto, di esaminare la posizione giuridica del cliente, secondo le indicazioni sopra sommariamente accennate.

Tutta la normativa antiriciclaggio individua come destinatario degli obblighi posti a carico del notaio il cliente, dovendosi intendere per tale ogni soggetto, persona fisica o ente, destinatario della prestazione professionale del notaio e nella cui sfera patrimoniale si verifica la trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o altre utilità (l'art. 1 del regolamento definisce "cliente" il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, a seguito del conferimento dell'incarico).

Sembra quindi che i cc.dd. intermediari professionali (agenti immobiliari, commercialisti, avvocati, geometri, associazioni di imprese, ecc.), quand'anche l'apertura della pratica avvenga attraverso una loro sollecitazione od un colloquio tra essi ed il notaio stesso, non debbano (né possano) essere considerati come clienti ai fini della normativa al vaglio.

Gli stessi soggetti, invece normalmente consegnano documentazione dei clienti, o di alcuni dei clienti, con la conseguenza che l'identificazione (e la registrazione e conservazione delle informazioni) dovrà avvenire in tale caso nei confronti di quest'ultimo, o di questi ultimi.

Pertanto, in tal caso, la documentazione potrà ben essere acquisita senza che per ciò stesso vi sia accettazione dell'incarico, che potrà avere esplicazione soltanto al momento della prima identificazione di almeno un cliente.

L'insieme delle circostanze del caso concreto, infine, potrà dare luogo anche ad una identificazione (e conseguente registrazione) di tipo graduale e progressivo, mano a mano che i dati a tale fine rilevanti, che il notaio ha comunque il dovere di richiedere al cliente o al suo "rappresentante" fin dal momento dell'accettazione dell'incarico professionale, vengono portati a sua conoscenza. Resta salva la possibilità, in ogni caso, che il notaio proceda comunque all'identificazione, senza la presenza fisica del cliente, mediante l'attestazione resa dal professionista ai sensi dell'art. 4, lett. d) del regolamento.

2c. La tipologia delle operazioni che fanno sorgere l'obbligo.

La definizione di "prestazione professionale" data dall'art. 1 lett. g) del regolamento è estremamente ampia, costruita con la stessa tecnica, come emerge dall'impiego di espressioni che si prestano ad assumere un significato sostanzialmente onnicomprensivo, quali "beni o utilità", propria della legislazione penale.

Essa comprende, come si è anticipato, anche situazioni in cui il notaio interviene quale semplice consulente, che non si traducono in atti notarili, quali assistenza a contratti preliminari, redazione di scritture private, consigli su come gestire il proprio patrimonio, ecc. .

Nella prima fase di applicazione della normativa, occorrerà pertanto procedere

ad una considerazione analitica delle principali tipologie di atti notarili e delle altre prestazioni professionali che i notai normalmente svolgono al di fuori della stipulazione di atti notarili, cercando altresì di distinguere in quali ipotesi si ha per la normativa antiriciclaggio un'unica operazione, magari complessa, ed in quali altri si ha invece il compimento di più operazioni distinte, da considerare in maniera tra loro autonoma.

Per il momento ci si deve limitare ad alcune considerazioni sommarie.

L'identificazione del cliente, in ogni caso, deve avvenire non solo con riferimento ad operazioni che, anche se frazionate, comportano nel complesso movimentazione di somme di denaro o altri mezzi di pagamento di importo superiore ai 12.500 euro (o che siano di valore indeterminato o soltanto determinabile), ma anche relativamente ad operazioni che, pure non comportando la predetta movimentazione, comportano tuttavia il trasferimento di beni o utilità (es. contratto di donazione, permuta o conferimento di immobili).

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del regolamento, "ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione... di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile". Con la conseguenza che, anche in caso di capitale sociale non superiore ai 12.500 euro o di natura *non profit* dell'ente costituendo, anche in caso di accettazione di incarichi relativamente a fattispecie di dubbia riconducibilità alla nozione di ente associativo, come nel caso di associazione temporanea di imprese, il notaio dovrà comunque assolvere all'obbligo in questione.

Secondo l'interpretazione della normativa data dall'UIC, già oggetto di valutazione critica, quanto alla sua compatibilità con la normativa primaria, da parte di questo Consiglio Nazionale con la circolare 10 aprile 2006, rientrano nella normativa in oggetto e costituiscono quindi operazioni davanti alle quali sorge l'obbligo di identificazione del cliente, tutte quelle situazioni che, semplicemente, rivestono carattere preparatorio delle predette movimentazioni di mezzi di pagamento o dei predetti trasferimenti, costituendo fonte di obbligazioni pecuniarie o di obblighi di trasferimento di beni o utilità (es. contratti preliminari) o di diritti potestativi (es. contratto di opzione).

L'espressione impiegata dall'UIC ("ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a 12.500" euro) deve comunque, ad avviso di questo Consiglio Nazionale - e come evidenziato nella stessa circolare illustrativa - essere inserita nel corretto quadro delle fonti normative, e non legittima quindi interpretazioni estensive con riferimento ad incarichi relativi ad atti (si pensi alle procure; agli atti dichiarativi di impresa familiare; ecc.) che non costituiscono essi stessi fonte di obbligazioni aventi per oggetto mezzi di pagamento, beni o utili-

tà.

Un discorso a parte occorrerà fare, mediante ogni opportuno successivo approfondimento, per quanto riguarda le operazioni di cui il notaio viene a conoscenza nell'ambito della propria attività di verbalizzazione di adunanze e deliberazioni assembleari (si pensi alla sottoscrizione di un aumento di capitale eseguita oralmente in assemblea da un socio o da un terzo e documentata nel verbale notarile). Pure trattandosi di situazioni in cui l'unico interlocutore istituzionale del notaio può essere il presidente dell'assemblea, o comunque persona da questi delegata, sembra difficile, pure davanti alla complessità per il notaio di reperire alcune delle informazioni rilevanti ai fini della completa identificazione, considerare tali operazioni escluse dall'obbligo in questione. Non è escluso, anzi, che, con l'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, al notaio debbano essere riconosciute facoltà durante lo svolgimento dell'assemblea da lui verbalizzata che in precedenza non potevano essergli riconosciute (es. richiedere al presidente di fornire il documento di identità del sottoscrittore).

Restano invece in ogni caso al di fuori degli obblighi della normativa antiriciclaggio gli atti di ultima volontà (non sembrano invece esclusi in linea di principio gli atti di pubblicazione o passaggio al repertorio degli atti tra vivi dei testamenti).

Ferme le considerazioni testé fatte, non è escluso che, per finalità pratiche e di più agevole gestione dell'archivio unico richiesto dalla normativa antiriciclaggio, la prassi notarile, nella prima fase di applicazione della normativa, si orienti, prudenzialmente, verso un'interpretazione estensiva della nozione di operazione, comunque comprensiva di ogni prestazione professionale destinata a tradursi in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata ivi inclusi gli atti di autenticazione delle dichiarazioni verbali di avvenuta alienazione di autoveicoli (in cui il "cliente" da identificare è soltanto il venditore sottoscrittore, fermo restando la necessità del superamento dell'importo di euro 12.500).

Con riferimento alla banca o all'ente finanziatore in quanto "parti" nelle operazioni di mutuo e di altri finanziamenti, sembrerebbe applicabile la normativa, essendo presumibilmente da escludere, infatti, che, in tal caso, possano essere ritenuti come intermediari ai sensi dell'art. 4 del regolamento. In tal caso troveranno normalmente applicazione le norme in materia di identificazione indiretta, per cui, acquisita una prima volta la documentazione richiesta dalla normativa, ad essa si potrà sempre fare riferimento per le operazioni successive, finché non intervengano variazioni che abbiano rilievo ai fini dell'identificazione.

Per quanto riguarda la levata del protesto sembra che non trovi applicazione la normativa in oggetto dal momento che non si pone in essere alcun movimento di mezzi di pagamento, beni o utilità. Si segnala, tuttavia, che tali conclusioni non trovano applicazione ad altre prestazioni rientranti nella normativa effettuate in tale

contesto.

Con riferimento alle esecuzioni immobiliari su delega dell'Autorità Giudiziaria, le opinioni sono discordi. Allo stato non è dato di riscontrare elementi tali da poter affermare con sicurezza che si tratta di attività non rientrante nella applicazione della normativa qui esaminata.

2d. La rilevanza della “capacità economica” e dell’“attività svolta” dal cliente.

In controtendenza rispetto alla recente normativa di semplificazione della legislazione notarile, la normativa antiriciclaggio, dal proprio punto di vista, riconnette un significato centrale all'attività (lavorativa) svolta dal cliente.

Al pari rilevante, se non ancora più rilevante, è, per la stessa normativa, la “capacità economica” del cliente.

Tali elementi, il cui esatto significato giuridico non può essere affrontato in questa sede, ma dovrà essere oggetto di successivi specifici approfondimenti, sono tuttavia previsti dall'art. 9 comma 1 del regolamento, in tema di obbligo di segnalazione, e, limitatamente all'attività lavorativa svolta dal cliente, dall'art. 5 comma 1 del regolamento, in tema di obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni, e non rilevano quindi - da un'analisi puramente letterale dei testi normativi - ai fini dell'esatto adempimento dell'obbligo di identificazione.

L'attività lavorativa svolta dal cliente, che appare tra l'altro nozione più specifica ed articolata della nozione di “condizione professionale” già prevista dalla legge notarile (ed ora abrogata), costituisce infatti, nell'ottica della normativa antiriciclaggio, elemento rilevante affinché da un lato il notaio possa riscontrare eventuali elementi di anomalia destinati a creare sospetto ed innescare l'obbligo di segnalazione, dall'altro le competenti autorità pubbliche possano trarre indicazioni utili dall'archivio unico tenuto da ciascun professionista.

In ogni caso, quasi rammentando che si sta parlando di un libero professionista e non di un soggetto di polizia giudiziaria, lo stesso art. 9 comma 1 del regolamento precisa che, ai fini dell'obbligo di segnalazione, le valutazioni del notaio - e quindi anche quella tratta dagli elementi in oggetto - debbano avvenire “in base agli elementi a sua disposizione”.

Informazioni sulla “capacità economica” (menzionate ai soli fini dell'obbligo di segnalazione) ed informazioni sull’“attività lavorativa svolta” (menzionate ai fini sia dell'obbligo di registrazione e conservazione sia dell'obbligo di segnalazione) devono quindi essere tenute tra loro distinte. Per quanto riguarda la “capacità economica” questo Consiglio Nazionale ritiene che ogni indagine relativa a tale elemento sia estranea agli obblighi a carico del notaio.

Invece per quanto riguarda “l’attività svolta” si prospettano due possibili interpretazioni sistematiche, per così dire, della normativa:

- un’interpretazione restrittiva, per la quale il notaio, stante il tenore delle norme specificamente dettate in tema di identificazione del cliente e la propria veste di professionista, non può richiedere al cliente, se ciò non è giustificato altrimenti, cioè al fine di eseguire con la necessaria diligenza la propria prestazione professionale, alcuna informazione concernente l’“attività svolta” dovendo indicare l’attività lavorativa svolta nell’archivio ove i dati vengono conservati soltanto qualora ciò risulti a lui noto perché il cliente lo ha spontaneamente comunicato (o per altre ragioni);
- un’interpretazione estensiva, per la quale ciò che può essere rilevante per ciascuno specifico obbligo della normativa antiriciclaggio, se non si vuole attenuare l’effetto utile del coinvolgimento della professione notarile, deve essere comunque acquisito dal notaio e quindi in pratica, pure trattandosi di informazioni estranee all’obbligo di identificazione e in particolare alle sue specifiche modalità, deve essere comunque richiesto al cliente già in sede di accettazione dell’incarico.

La scelta tra l’una e l’altra conclusione - per il carattere interdisciplinare della questione, per la sua attinenza al cuore del problema del rapporto tra attività professionale e doveri antiriciclaggio, per la potenziale rilevanza, infine, che la soluzione preferita può determinare ai fini della concorrenza professionale tra i notai - richiederà, anche al fine di assumere, eventualmente, motivate prese di posizione a livello deontologico, adeguati approfondimenti, per i quali non si può fare altro che rimandare a successivi specifici studi, rimettendo tale delicata valutazione, nella prima fase applicativa, alla sensibilità di ciascun notaio.

2e. L’identificazione del soggetto per conto del quale il cliente opera.

L’identificazione, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del regolamento, si estende all’eventuale soggetto per conto del quale la persona che esegue l’operazione agisca (si badi bene: per conto, non in nome), sussistendo un espresso obbligo del cliente di fornire per iscritto al notaio le complete generalità della persona per cui effettivamente agisce (*dominus* sostanziale dell’operazione). Occorrerà stabilire, attraverso adeguati approfondimenti, a quali sanzioni o responsabilità si espone, da un lato, il notaio che omette di richiedere tale specifica informazione, dall’altro, il cliente che, ritualmente richiesto, rifiuta di rispondere, o risponda falsamente (in particolare, per quanto concerne la risposta del cliente, occorrerà chiarire se la sanzione penale di cui all’art. 13 comma 8 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successive modificazioni - cfr. circolare 10 aprì-

le 2006 - si applichi anche nel rapporto tra cliente e professionista).

Comunque ne sia delle sanzioni, tale specifico aspetto della normativa comporta un vero e proprio stravolgimento della tradizionale modalità operativa del notaio, costretto a porre al cliente, e richiedere al medesimo una risposta per iscritto, domande che il medesimo cliente, per consolidata tradizione, ritiene del tutto al di fuori delle prerogative del professionista - notaio. In termini pratici si tratta di stabilire se la norma al vaglio al di là dell'ambito applicativo testé indicato, possa applicarsi altresì all'ipotesi in cui, di fronte ad una pluralità di "clienti" solo uno di essi si presenti davanti al notaio e gli conferisca l'incarico.

2f. Identificazione diretta.

L'identificazione diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del notaio, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo.

La verifica dell'identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (**documento munito di fotografia** del titolare rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati: carta d'identità, passaporto, patente, patente nautica, libretto di pensione, patentino abilitazione a conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento di amministrazione dello stato munite di fotografia).

Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

2g. La c.d. identificazione indiretta e a distanza.

L'identificazione indiretta, senza la presenza fisica del cliente, è configurabile se il cliente è già stato identificato dallo stesso professionista, o i dati risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni (che però è stato abrogato dall'art. 75 del Codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per cui dovremo riferirci all'art. 24 del detto Codice).

Altre forme di questa classe, sono, la dichiarazione dell'autorità consolare italiana (art. 6 d.lgs. 23 maggio 1997, n. 153); l'attestazione di un altro professionista o di una società di revisione di uno dei paesi membri dell'Unione Europea che in applicazione della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente.

L'identificazione a distanza infine, può essere effettuata per i clienti non-presenti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora gli attestanti, che li hanno già identificati, siano: intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto; enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea (art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) dir. 2001/97/CE; banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al GAFI (organo internazionale specificamente preposto alla lotta contro il riciclaggio).

Gli obblighi di identificazione sono previsti dalla normativa primaria portata dal d.lgs. 56/2004 che all'art. 3 ⁽¹⁾, comma 2, prevede anche la possibilità di individuare tramite regolamento le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.

In attuazione di tale disposizione, il regolamento ha previsto all'art. 4, comma 2 che: *2. La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:*

- a) *precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attività professionale;*
- b) ***atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;***
- c) *omissis*
 - 5. *L'Uic può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, del decreto.*

Da ultime, le istruzioni dell' UIC al punto 5 sull'identificazione indiretta, ovvero “anche senza la presenza fisica del cliente” al punto b) recitano:

b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

Come già rilevato sia il regolamento che le istruzioni contengono un riferimento all'art. 23 ⁽²⁾ del D.P.R. 445/2000 ora abrogato dal codice digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) , che dispone in materia all'articolo 24 ⁽³⁾ .

Il testo delle due norme è simile ma non perfettamente coincidente, soprattutto in relazione alla tipologia di certificato da associare alla firma digitale e quindi valido ai fini dell'identificazione indiretta per ciò che si dirà in seguito.

L'identificazione tramite firma digitale dovrebbe limitarsi ai dati identificativi contenuti nel certificato di firma senza potersi attribuire valenza agli altri dati pur

contenuti nel documento firmato che potrebbero riguardare ben altro ⁽⁴⁾ rispetto agli elementi che si riferiscono all'identificazione: ovvero la firma digitale (*rectius* il **certificato qualificato ad essa associato**) può identificare esclusivamente il firmatario, mentre sia l'art. 4 del regolamento che le istruzioni sembrano stabilire che anche altri dati contenuti nel documento firmato digitalmente, possano costituire identificazione indiretta, senza tuttavia alcuna spiegazione logica e giuridica, visto che tali dati non sono contenuti in un documento dotato di fede pubblica.

Quello che più interessa, ai fini di queste brevi note, è che sia l'art. 4, comma 2 del regolamento che il punto 5, lett. b) delle istruzioni, accomunando l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata ai documenti firmati digitalmente, sembrano riferirsi ad identificazioni effettuate da terze parti fidate, pubblici ufficiali o enti certificatori, che hanno effettuato tali attività secondo regole proprie, contenute in leggi speciali – la legge notarile per i notai, l'art. 32, comma 3 del d.lgs. 82/2005 per i certificatori – di cui rispondono autonomamente in base alle rispettive discipline di settore.

La tipologia dei dati certificati costituisce sicuramente un punto comune tra l'identificazione che si potrebbe definire “notarile” e quella contenuta nel certificato qualificato: infatti, al di là delle indubbie differenze tra le due normative ⁽⁵⁾ di riferimento, né l'atto notarile né il certificato qualificato contengono mai il richiamo al documento di identità dell'interessato anche se, verosimilmente, lo stesso dovrebbe essere stato preliminarmente acquisito nell'ambito del procedimento di identificazione ⁽⁶⁾.

E' pertanto da valutare se per tali forme di identificazione “indiretta”, l'esibizione di un valido documento di identità ⁽⁷⁾ sia sempre presupposto indefettibile.

Questo sia perchè, come illustrato, l'identificazione è già stata effettuata a monte secondo regole proprie da un soggetto terzo ritenuto particolarmente qualificato dall'ordinamento giuridico; sia perchè, ove le disposizioni soprarichiamate del regolamento e delle istruzioni fossero interpretate restrittivamente e si ritenesse comunque indispensabile l'acquisizione del documento di identità non ritenendosi sufficienti i dati identificativi derivanti dall'atto notarile o dal certificato qualificato, esse dovrebbero essere ritenute come non scritte, non essendo possibile desumere, in base alla vigente legislazione, né dall'atto notarile né dal certificato digitale gli estremi del valido documento di identità.

Volendo allora comunque trovare una qualche valenza alle disposizioni in commento in tema di “identificazione indiretta”, occorrerebbe prevedere, con un'interpretazione “*ultra legem*”, che la produzione del documento di identità possa seguire anche separatamente, (ad es. mediante una sua trasmissione via posta o telefax) a completamento dei dati già contenuti nell'atto notarile o nel certificato qualificato.

Qualunque pur sommaria ipotesi interpretativa in tema di modalità di identificazione diretta ed indiretta o a distanza, a parere di questo Consiglio Nazionale, non può prescindere dalla preventiva presa di posizione in ordine alla possibilità ed ai limiti che la normativa primaria portata dal d. lgs. 56, comma 2 dell'art. 3 cit., possa derogare a quanto stabilito nel comma 1 del medesimo articolo ed alle disposizioni dell'art. 13 delle l. antiriciclaggio in esso richiamate.

3. Obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni.

ISTRUZIONI APPLICATIVE UIC DEL 24 FEBBRAIO 2006 (PARTE III)

Registrazione e conservazione delle informazioni

1. Contenuto dell'obbligo

I professionisti e le società di revisione, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico di cui al paragrafo 3 le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;*
- b) l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;*
- c) la data dell'avvenuta identificazione;*
- d) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, secondo le specifiche indicate nella tabella di cui all'allegato A al presente provvedimento;*
- e) il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.*

Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.

Gli avvocati e i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nella tabella di cui all'allegato A.1 al presente provvedimento sia quando le eseguono in nome o per conto del cliente, sia allorché esse consistano in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione.

2. Modalità

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Qualora della prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione nel proprio archivio unico. Qualora si sia optato per l'archivio unico per l'associazione o società di professionisti come previsto al paragrafo 3, si effettua un'unica registrazione con l'indicazione di tutti i professionisti incaricati. La medesima disposizione si applica anche alle società di revisione.

I professionisti e le società di revisione devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione. Per i dati di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo precedente, il termine decorre dal momento nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore dell'oggetto della prestazione.

Nel caso in cui il professionista o la società di revisione debba eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell'accettazione dell'incarico.

Il libero professionista o la società di revisione, qualora vi sia necessità di modificare i dati identificativi e le altre informazioni contenute nell'archivio unico, vi procede entro trenta giorni dal momento in cui viene a conoscenza delle variazioni, seguendo le procedure di rettifica di cui all'allegato B e conservando evidenza dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

3. Archivio unico

Le informazioni indicate nel paragrafo 1 della presente parte sono conservate in un archivio unico per ogni professionista o società di revisione. L'archivio unico è istituito appositamente per le finalità di cui al decreto, al regolamento e al presente provvedimento e tenuto secondo le disposizioni in essi contenute.

I professionisti che svolgano l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un pro-

prio archivio.

L'obbligo di istituire l'archivio unico sussiste solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare.

4. Finalità dell'archivio unico

L'archivio unico è inteso ad assicurare la conservazione delle informazioni con modalità accentrate, standardizzate e uniformi. Esso è tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati.

Le registrazioni sono conservate secondo l'ordine cronologico delle prestazioni, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica.

Le informazioni relative ai dati identificativi della clientela ed alle prestazioni professionali richieste conservate nell'archivio unico sono utilizzate dai professionisti e dalle società di revisione anche per l'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIC.

Dette informazioni possono essere richieste dall'UIC per le necessità informative connesse alle proprie attività di approfondimento e analisi nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Tenuta dell'archivio unico

L'archivio unico può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea, secondo i criteri uniformi per la registrazione e la conservazione delle informazioni indicati nel presente provvedimento e nell'allegato B.

I liberi professionisti e le società di revisione, obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione, purché tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente provvedimento.

6. Archivio unico informatico

L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo gli standards tecnici di cui all'allegato B. Esso deve consentire di individuare le operazioni frazionate di cui al paragrafo 1 della parte II.

I professionisti e le società di revisione possono affidare a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio)

la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico, purché sia loro assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. Resta ferma la responsabilità dei professionisti e delle società di revisione per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali ed in modo da assicurare la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun titolare del trattamento dei dati personali. Osservano, inoltre, tutte le misure necessarie per garantire la segretezza delle informazioni nei confronti del proprio personale incaricato.

7. Archivio unico cartaceo

L'archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.

L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

Per le registrazioni nell'archivio unico cartaceo si osservano le procedure di cui all'allegato B.

3a. Coincidenza tra obbligo di identificazione ed obbligo di registrazione e conservazione.

La normativa antiriciclaggio, come testualmente stabilito dall'art. 5 comma 1 del regolamento e come richiamato nello stesso provvedimento dell'UIC portante le istruzioni applicative, prevede una perfetta sovrapposizione, quanto ad ambito applicativo, tra l'obbligo di identificazione e l'obbligo di registrazione e di conservazione delle informazioni, nel senso che dove esiste un obbligo esiste anche l'altro, mentre, per converso, dove un obbligo non esiste non esiste neppure l'altro.

3b. L'obbligo di registrazione e di conservazione delle informazioni registrate e la tecnica normativa ambigua del provvedimento dell'UIC.

All'obbligo di registrazione fa seguito l'obbligo di conservazione dei dati archiviati, la cui finalità, a sua volta, appare completamente diversa da quella propria della conservazione degli atti e dei repertori prevista dalla legislazione notarile.

Le istruzioni dell'UIC prevedono, ai fini dell'obbligo di registrazione e di conservazione delle informazioni, che, al pari degli avvocati, "i notai procedono alla registrazione delle prestazioni indicate nella tabella di cui all'allegato A.1", aggiungendo che ciò deve avvenire sia quando essi notai tali prestazioni "le eseguono in nome o per conto del cliente", sia quando queste prestazioni "consistono in attività di assistenza nella loro progettazione e realizzazione".

L'allegato A.1 è poi del seguente tenore:

(ALLEGATO A)

**PRESTAZIONI OGGETTO DI REGISTRAZIONE PER I PROFESSIONISTI
E LE SOCIETÀ DI REVISIONE ⁽¹⁾**

A.1 Prestazioni oggetto di registrazione per gli avvocati ed i notai

<i>Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili</i>
<i>Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche</i>
<i>Qualsiasi altra operazione immobiliare</i>
<i>Gestione di denaro</i>
<i>Gestione di strumenti finanziari</i>
<i>Gestione di altri beni</i>
<i>Apertura/chiusura di conti bancari</i>
<i>Apertura/chiusura di libretti di deposito</i>
<i>Apertura/chiusura di conti di titoli</i>
<i>Gestione di conti bancari</i>
<i>Gestione di libretti di deposito</i>
<i>Gestione di conti di titoli</i>
<i>Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza</i>
<i>Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria</i>
<i>Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società</i>
<i>Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all'amministrazione di società</i>
<i>Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe</i>
<i>Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe</i>

Ne derivano, per quanto concerne l'esatta perimetrazione dell'obbligo in questione per i notai, tre difficoltà:

- in primo luogo, la difficoltà di mettere a fuoco la posizione dei notai in presenza di una scelta normativa che, anziché prevedere precetti distinti, ha unito e sovrapposto, ai fini dell'antiriciclaggio, due professioni tra loro diverse, quali

quella (di parte) dell'avvocato e quella (*super partes*) del notaio, il cui oggetto e, verrebbe da dire, la cui dinamica interna è invece profondamente differenziata;

- in secondo luogo, e quasi alla stregua di un corollario rispetto a quanto testé rilevato, la difficoltà di stabilire l'esatto significato di espressioni scarsamente significative per la professione notarile e per l'esercizio di una pubblica funzione (seppure in regime di libera professione) quali, appunto:
 - a) da un lato quelle - contenute nelle istruzioni applicative UIC - di "esecuzione di una prestazione in nome o per conto del cliente" oppure di "assistenza nella progettazione e realizzazione" (tali espressioni, con riferimento all'attività notarile, ove non ci si rassegni a considerarle prive di un significato normativo univoco, assumono comunque una valenza del tutto generale, inidonea nella sostanza a selezionare alcune prestazioni rispetto ad altre, e quindi a costituire per l'interprete un valido ausilio);
 - b) dall'altro quelle contenute nell'elenco dell'allegata tabella, dove l'uso di espressioni ambigue sotto il profilo giusprivatistico, attinte piuttosto dal linguaggio dell'economia e della tecnica aziendale, può comportare per l'interprete gravi incertezze anche a livello operativo;
- in terzo luogo, la difficoltà di stabilire se privilegiare il criterio generale enunciato dallo stesso UIC (dove c'è obbligo di identificazione, vi è anche obbligo di registrazione e conservazione), oppure procedere a selezionare nell'ambito delle prestazioni professionali per le quali si è ritenuto di dovere identificare il cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio tra quelle da registrare e quelle invece per le quali tale obbligo non sussiste.

Dal punto di vista pratico, in attesa che le difficoltà interpretative accennate trovino un adeguato approfondimento, ed assumano eventualmente un valore di riferimento selettivo, sembra opportuno suggerire di attenersi al criterio generale enunciato nel precedente paragrafo, e procedere quindi alla registrazione e conservazione delle informazioni tutte le volte in cui si è ritenuto di procedere all'identificazione del cliente (e viceversa).

3c. L'obbligo di registrazione tra base personale (il cliente) e base reale (la singola operazione).

La normativa antiriciclaggio è nata, sia in Italia sia nel contesto delle istituzioni comunitarie, con riferimento ai soggetti finanziari, ovvero a soggetti destinati, per le caratteristiche stesse della propria attività, a svolgere numerose operazioni distinte con riferimento a ciascun cliente (si pensi all'operatività delle banche).

L'estensione degli obblighi previsti da tale normativa ai professionisti, senza

dettare un corpo autonomo di prescrizioni, ma operando attraverso un'estensione degli obblighi già previsti per i soggetti finanziari, comporta un'inevitabile sfasatura, dal momento che il professionista in genere, ed il notaio in specie, tende a compiere una sola operazione per ciascun cliente, e non varie operazioni successive tra loro autonome.

Ne consegue che l'impostazione dell'archivio su base personale (cioè per singolo cliente, anziché per ciascuna operazione), razionale per quanto concerne i soggetti finanziari, appare meno razionale per quanto concerne i notai, abituati a procedere, anche per gli obblighi che derivano ai fini della regolare tenuta dei repertori previsti dalla propria legislazione professionale, su base reale (cioè per singola operazione, anziché separatamente per singolo cliente).

In considerazione di tale rilievo, ed in considerazione del fatto che nessuna norma legislativa o regolamentare sembra prevedere che la registrazione da parte dei professionisti in genere debba avvenire secondo schemi rigidi e prestabiliti, sembra possibile ipotizzare, salva la necessità che anche questo punto sia fatto oggetto in futuro di adeguati approfondimenti, che, ferma la necessità in ogni caso che l'archivio sia consultabile su base personale, spetti al singolo professionista stabilire le modalità più idonee al fine di adempiere agli obblighi in questione, assumendo quindi le dettagliate prescrizioni dell'Allegato B del provvedimento dell'UIC, contenente le istruzioni applicative, valore di mero riferimento di massima o, più correttamente, di *standard* da rispettare.

Diversamente opinando, infatti, si dovrebbe concludere, in maniera inammissibile, che l'archivio, di fronte ad un unico allegato valido per tutti i professionisti predisposto dall'UIC, debba essere strutturato in maniera identica per professionisti che svolgono attività profondamente diverse e presentano, quindi, esigenze specifiche e tra loro non assimilabili.

3d. Il rapporto tra obbligo di registrazione ai fini antiriciclaggio ed obbligo di tenuta dei repertori notarili: le principali differenze.

Come l'obbligo di identificazione, anche l'obbligo di registrazione si riferisce non alla stipulazione di atti notarili pubblici o privati autenticati, ma al compimento di operazioni che possono prescindere da tale stipulazione.

Ne consegue, già sul piano concettuale, la completa autonomia dell'archivio unico previsto ai fini della normativa antiriciclaggio rispetto al repertorio previsto dalle legge notarile.

Anche per quanto riguarda la tempistica, l'obbligo di registrazione in oggetto differisce dal repertorio notarile, poiché la registrazione può avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'identificazione, e non deve necessariamente essere e-

seguita nel giorno stesso in cui essa è compiuta.

La registrazione prevista dalla normativa antiriciclaggio differisce infine dalle annotazioni repertoriali previste dalla legislazione notarile anche in considerazione del carattere progressivo (*rectius*: diacronico) suo proprio, molto più rilevante rispetto a quanto accade per le annotazioni repertoriali successive, in forza del quale il notaio è tenuto ad annotare altresì fatti rilevanti avvenuti successivamente rispetto alla prima registrazione (es. dichiarazioni di nomina, modificazioni del contratto, ecc.).

La natura diacronica, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di registrazione progressiva, si fonda, più precisamente, sulle seguenti norme del regolamento:

- a) art. 5 comma 4, nella parte in cui stabilisce l'obbligo del notaio di modificare il contenuto dell'archivio tutte le volte in cui “venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni” (a sua volta da leggersi unitariamente rispetto all'art. 4 comma 6 del medesimo regolamento in tema di modalità dell'identificazione, ai sensi del quale la successiva insorgenza di “elementi di incertezza sull'identità del cliente” comporta necessità di una nuova identificazione);
- b) art. 6 comma 2, che fa decorrere il termine di trenta giorni per eseguire la registrazione nell'archivio dalla data di “avvenuta esecuzione della prestazione professionale” per quanto concerne sia la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita, sia il valore dell'oggetto di tale prestazione; da ciò desumendosi che nel momento in cui sorge l'obbligo di identificazione - cioè nel momento di accettazione dell'incarico da parte del notaio (o anche da parte di suo collaboratore autorizzato) - sorge anche l'obbligo di registrazione, salvo che per i due specifici elementi anzidetti, rispetto ai quali l'obbligo di registrazione prevede un termine successivo, quale appunto l'esecuzione dell'operazione, che, nel caso del notaio, sembra coincidere, dove un atto notarile sussiste, con il momento della stipulazione di tale atto;
- c) art. 6 comma 3, che stabilisce, attraverso una norma programmatica, destinata ad assumere un valore interpretativo generale, consentendo al notaio di eseguire registrazioni successive nell'archivio anche al di fuori dei casi previsti di volta in volta dalla normativa, che l'archivio deve comunque “garantire la storicità delle informazioni”, ovvero il collegamento di ogni momento dell'operazione con il contesto temporale suo proprio.

3e. Registrazione del contratto o delle singole prestazioni?

La normativa antiriciclaggio sembra assumere come autonomo punto di rife-

rimento, come “operazione” ciascuna prestazione attraverso la quale può avvenire un’attività di riciclaggio.

Quindi, in caso di compravendita immobiliare, stando a quanto sopra, il notaio sarebbe tenuto a registrare due prestazioni, ovvero il trasferimento immobiliare del venditore e la gestione del denaro da parte del compratore (cfr. elenco allegato A.1. al provvedimento dell’UIC).

Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra esposte, sembra necessario ritenere, nell’esempio della compravendita, che ci si trovi di fronte ad un incarico conferito congiuntamente da più clienti da registrare come un’unica operazione a nome di tutti i soggetti.

3f. Prime considerazioni operative.

Pure trattandosi di indicazioni del tutto provvisorie, dal punto di vista operativo, sembra possibile affermare, alla luce delle prime valutazioni come sopra formulate, che l’archivio, ai fini della normativa antiriciclaggio:

- deve costituire, logicamente e materialmente, un documento separato rispetto ai repertori previsti dalla legislazione notarile, tenuto con modalità diverse, salva comunque la possibilità – e l’opportunità - che i due archivi siano interconnessi ed operativi tra loro secondo modalità da stabilire tenuto conto dei profili tecnici ed informatici;
- può essere organizzato a scelta del notaio, salva comunque l’opportunità che ci si attenga il più possibile allo schema generale fissato nell’Allegato B al provvedimento dell’UIC contenente le istruzioni applicative, e la necessità che comunque se ne rispettino gli *standards* (ravvisandosi soltanto in tali *standards* il valore cogente di tale allegato), sia su base reale (per operazione), sia su base personale (per cliente), ferma restando la necessità, nel primo caso, che l’archivio sia comunque consultabile, attraverso la relativa chiave di lettura (ove si tratti di archivio informatico) oppure attraverso appositi indici (ove si tratti di archivio cartaceo), anche su base personale;
- deve essere alimentato, secondo l’interpretazione più prudente per ora raccomandabile, tutte le volte in cui il notaio accetta un incarico per il quale sorge l’obbligo di identificare il cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio, seguendo l’ordine cronologico di accettazione degli incarichi (e non invece quello che deriverà poi dall’effettiva stipulazione degli atti notarili conseguenti a tali incarichi);
- deve contenere tutti i dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ai fini sia dell’obbligo di identificazione del cliente, sia dell’obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni;

- deve essere aggiornato in relazione ad ogni evento successivo alla prima registrazione per il quale ciò sia imposto dalla normativa, per una più completa archiviazione delle informazioni rilevanti in considerazione dello scopo perseguito dalla normativa.

4. L'obbligo di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

ISTRUZIONI APPLICATIVE UIC DEL 24 FEBBRAIO 2006 (PARTE IV)

Rilevazione e segnalazione di operazioni sospette

1. Principi e norme applicabili

I professionisti e le società di revisione, nello svolgimento della propria attività, valutano le operazioni compiute o richieste dai clienti al fine di rilevare e segnalare all'UIC le operazioni sospette di riciclaggio.

L'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

L'esenzione che precede si applica anche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Le esenzioni di cui ai capoversi precedenti non si applicano alle società di revisione.

La materia della segnalazione delle operazioni sospette è regolata dagli artt. 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio, dal regolamento e dal presente provvedimento.

2. Esclusione della responsabilità

Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.

Le disposizioni a garanzia del segnalante si estendono agli atti connessi alla segnalazione e all'attività di approfondimento. In particolare, nessuna responsabilità deriva dall'esecuzione dell'obbligo di sospendere le operazioni segnalate in ottemperanza di apposito provvedimento dell'UIC.

3. Valutazione dei rapporti con i clienti

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, i professionisti si avvalgono delle informazioni fornite nel corso dell'identificazione e di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata.

Agli stessi fini i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico. Essi individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle società di revisione.

3.1. Profilo di rischio di riciclaggio

Per "rischio" si intende l'esposizione a fenomeni di riciclaggio. La valutazione del profilo di rischio si basa sulla conoscenza dei clienti e tiene conto, in particolare, delle circostanze seguenti:

- a) aspetti oggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);*
- b) aspetti soggettivi concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite).*

4. Operazioni sospette. Nozione e rilevazione

E' sospetta l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, e alle valutazioni svolte ai sensi dei paragrafi 3 e 3.1, che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale.

Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti criteri generali:

- a) al coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero*

in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;

- b) a operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori palesemente diversi da quelli di mercato;*
- c) a operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;*
- d) all'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;*
- e) al ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;*
- f) all'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;*
- g) all'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;*
- h) al comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiduciari, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.*

In applicazione dei predetti criteri generali, nell'allegato C si indicano alcuni indicatori di anomalia cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette. Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. In conseguenza:

- a) la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente per l'individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela;*
- b) sono altresì significativi per la rilevazione ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rivelino nondimeno in concreto profili di sospetto;*
- c) l'accurato adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticità.*

Le circostanze nelle quali l'identificazione non può essere effettuata o completata devono essere valutate per l'individuazione di operazioni sospette.

5. Procedura per la segnalazione

Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta. Qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all'UIC.

Per le società di revisione la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

- a) il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di sospetto e ne informa immediatamente il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato;*
- b) il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'UIC senza ritardo.*

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista incaricato o il responsabile della revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

6. Sospensione delle operazioni

L'UIC, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.

7. Produzione e trasmissione della segnalazione

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo lo schema illustrato nell'allega-

to D e compilato seguendo le istruzioni di cui all'allegato E. Tale schema si articola in:

- a) dati del segnalante;
- b) dati sul soggetto segnalato. Nel caso in cui il cliente operi per conto di una persona diversa, devono essere indicati anche i dati relativi a quest'ultima;
- c) informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
- d) motivi del sospetto.

La segnalazione è trasmessa in forma cartacea a: Ufficio italiano dei cambi, Servizio Risorse Informatiche Approvvigionamenti e Servizi, Via delle Quattro Fontane n. 123, 00184 – Roma, con l'indicazione, accanto all'indirizzo, del codice PR AR94.

L'UIC si riserva di predisporre, sulla base dell'esperienza acquisita, gli strumenti necessari per la trasmissione in via informatica della segnalazione.

Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.

I professionisti e le società di revisione possono preavvisare telefonicamente o via fax l'UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

8. Collaborazione nell'approfondimento e flussi informativi di ritorno

L'UIC può richiedere ai professionisti e alle società di revisione ogni informazione necessaria per la propria attività di approfondimento e analisi, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, a omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I professionisti trasmettono tempestivamente all'UIC le informazioni da questo richieste.

L'UIC effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni delle operazioni sospette, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi.

L'UIC informa i professionisti e le società di revisione dell'esito delle segnalazioni nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.

9. Riservatezza

Tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette a un regime di rigorosa

riservatezza in base alla legge.

E' vietato dare comunicazione delle segnalazioni al di fuori dei casi previsti dalla legge antiriciclaggio e dal presente provvedimento. Il divieto comprende anche ogni comunicazione nei confronti del soggetto segnalato.

La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è possibile esclusivamente nei confronti dell'UIC, in relazione all'attività di approfondimento, e degli organi investigativi competenti per l'accertamento dei fatti segnalati (Direzione Investigativa Antimafia, Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza). Restano fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Le società di revisione non indicano, nella segnalazione, l'identità del responsabile della revisione che ha effettuato la segnalazione stessa.

L'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica, omettendo l'indicazione del nominativo del professionista che ha effettuato la segnalazione stessa. La segnalazione delle società di revisione è trasmessa così come pervenuta all'UIC.

In base alla legge antiriciclaggio, per le segnalazioni che ricevono un ulteriore corso in sede investigativa in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione non è menzionata. L'identità di tali persone può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

I professionisti e le società di revisione adottano misure idonee a mantenere la massima riservatezza delle informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette all'interno della propria organizzazione.

ISTRUZIONI APPLICATIVE UIC DEL 24 FEBBRAIO 2006

(ALLEGATO C)

INDICATORI DI ANOMALIA

Al fine di agevolare l'attività di valutazione del professionista in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni oggetto dell'incarico professionale si forniscono di seguito alcuni indicatori esemplificativi di anomalia, la cui elencazione non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono

un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

Il professionista può avvalersi di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, deve formulare una valutazione sulla natura dell'operazione.

La casistica deve essere intesa come strumento operativo da utilizzare per le verifiche, tenendo presente che l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui alla parte IV, paragrafi 1, 3 e 4 del provvedimento.

Nella segnalazione occorre evidenziare le anomalie avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili. Le ragioni del sospetto devono essere illustrate e spiegate con accuratezza nella segnalazione, senza limitarsi al riferimento a uno o più indicatori.

Costituiscono indicatori della natura sospetta dell'operazione:

1. Indicatori di anomalia connessi al comportamento del cliente:

1.1 Il cliente si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni professionali, a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri professionisti, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento della prestazione professionale.

- Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a fornire al professionista il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà addebitato.*

1.2 Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti beneficiari della prestazione.

- Il cliente usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti.*
- Il cliente fornisce informazioni palesemente false.*

1.3 Il cliente ripetutamente cambia professionisti in un arco breve di tempo senza che i professionisti siano in grado di trovare una spiegazione adeguata per questo comportamento.

1.4 Il cliente chiede di modificare condizioni e modalità di svolgimento della prestazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte del professionista.

- *Il cliente rifiuta di o solleva obiezioni a pagare il prezzo di vendita con bonifico o assegno bancario anche se la somma è superiore a € 12.500.*

1.5 Il cliente ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni.

1.6 Clienti non residenti conferiscono procure a soggetti non residenti ovvero i clienti conferiscono procure a soggetti non legati da rapporti di carattere personale o professionale o imprenditoriale idonei a giustificare tale conferimento.

2. Indicatori di anomalia connessi al profilo economico-patrimoniale del cliente:

2.1 I clienti, in assenza di plausibili giustificazioni, richiedono lo svolgimento di prestazioni relative ad operazioni palesemente non abituali e/o non giustificate rispetto all'esercizio normale della loro professione o attività.

2.2 I clienti impiegano disponibilità che non appaiono coerenti con l'attività svolta dagli stessi o comunque non sono in alcun modo giustificate.

2.3 I clienti ricorrono a frequenti operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in imprese, non giustificate dal proprio profilo economico-patrimoniale o dalla propria professione o attività.

2.4 Le imprese clienti, pur detenendo un capitale sociale di importo ridotto, acquisiscono a diverso titolo la disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, soprattutto con uso di denaro contante.

3. Indicatori di anomalia relativi alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni:

3.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni che coinvolgono controparti insediate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) come non cooperativi, e che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.

- *Operazioni inerenti la costituzione ed il trasferimento di diritti reali su immobili, effettuati nei predetti paesi.*
- *Operazioni di conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale – soprattutto se effettuate in contanti e per importi consistenti – di società dislocate nei predetti paesi esteri.*
- *Operazioni di costituzione di trust o strutture societarie nei predetti paesi.*
- *Utilizzazione come soci di società costituite in regime di trust nei predetti paesi.*

- *Operazioni di trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con chiare finalità di dissimulazione.*
- 3.2 *I clienti richiedono di effettuare sul conto del professionista operazioni di ricezione/trasferimento di fondi da parte/a favore di controparti dislocate in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi.*
- 3.3 *Ricerca di finanziamenti sulla base di garanzie, anche rappresentate da titoli o certificati, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche estere, specie se tali depositi o finanziamenti sono intrattenuti presso o erogati da soggetti insediati in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.*

4. Indicatori di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni:

- 4.1 *Il cliente intende regolare i pagamenti con una somma notevole di denaro in contanti.*
- 4.2 *Il cliente intende effettuare operazioni mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione, non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.*
- 4.3 *Il cliente intende effettuare operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato.*
- 4.4 *Il cliente ricorre sistematicamente a tecniche di frazionamento delle operazioni non giustificate dall'attività svolta o da altre circostanze.*
- 4.5 *L'operazione appare del tutto incongrua rispetto alle finalità dichiarate dal cliente.*
- *Il cliente richiede una consulenza per l'organizzazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni evidentemente contenute*

5. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni immobiliari:

- 5.1 *Le prestazioni professionali riguardano investimenti in beni immobili effettuati da soggetti del tutto privi di adeguato profilo economico-imprenditoriale o da*

cittadini stranieri non aventi alcun collegamento con lo Stato.

5.2 I clienti ricorrono ripetutamente alla conclusione di contratti a favore di terzo, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione.

5.3 Il cliente intende comprare un bene immobile con una somma notevole di denaro in contanti.

6. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi:

6.1 Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di natura societaria palesemente rivolte a perseguire finalità di dissimulazione o di ostacolo all'identificazione della effettiva titolarità e della provenienza delle disponibilità finanziarie coinvolte.

- Costituzione e impiego di trust, soprattutto nel caso in cui si applichi una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le disposizioni antiriciclaggio italiane, in assenza di adeguate ragioni giustificatrici.*
- Costituzione di strutture di gruppo particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società.*
- Definizione di sindacati di voto o di blocco, preordinati ad esercitare controllo o influenza significativa sull'attività della società.*

6.2 I clienti intendono costituire società con capitale in denaro nelle quali figurano come soci persone non imputabili sul piano penale, senza plausibili giustificazioni, ad eccezione delle imprese familiari.

6.3 I clienti intendono costituire tre o più società nello stesso giorno o più di tre società nel periodo di un mese, quando almeno uno dei soci di tali società sia la stessa persona fisica o giuridica, e concorrano una o più delle seguenti circostanze:

- nessuno dei soci e degli amministratori sia residente nel luogo della sede,*
- si tratti di soci o amministratori non conosciuti e residenti in luoghi diversi,*
- concorrano altri fattori che rendano sospetta l'operazione.*

6.4 I clienti intendono effettuare frequenti operazioni di acquisizione e cessione di imprese o di aziende, palesemente non giustificate dalla natura dell'attività svolta o dalle caratteristiche economiche del cliente.

6.5 I clienti intendono costituire ovvero utilizzare una o più società prestanome o comunque interposta, in assenza di plausibili motivazioni.

- 6.7 *I clienti intendono costituire o acquistare una società avente oggetto sociale di difficile identificazione, o senza relazione con quello che sembra essere l'esercizio normale delle attività condotte dal cliente.*
- 6.8 *I clienti intendono effettuare conferimenti in società o altri enti con modalità tali da risultare palesemente incoerenti con il loro profilo economico o con le finalità della società o dell'ente conferitario.*
- 6.9 *Le prestazioni professionali richieste riguardano il conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone sprovviste delle necessarie capacità, palesemente preordinato a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche (ad esempio, impiegati senza specifica qualificazione, disoccupati, persone senza particolari titoli di studio o professionali, immigrati di recente entrata, persone prive di domicilio conosciuto o con domicilio meramente formale, residenti in paesi esteri noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero indicati dal GAFI come non cooperativi).*

7. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio:

- 7.1 *Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni contabili aventi l'evidente finalità di occultare disponibilità di diversa natura o provenienza (ad esempio: attraverso la sopravvalutazione o la sottovalutazione di poste o cespiti).*
- 7.2 *Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di appello al pubblico risparmio (sollecitazione all'investimento, mediante offerte pubbliche di vendita di prodotti finanziari; sollecitazione al disinvestimento, mediante offerte pubbliche di acquisto o di scambio di prodotti finanziari) effettuate con modalità che risultino chiaramente volte all'elusione delle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nei relativi provvedimenti di attuazione, ovvero al trasferimento o alla sostituzione di prodotti finanziari o di disponibilità in essi rappresentate di provenienza illecita;*
- 7.3 *Le prestazioni professionali richieste riguardano operazioni di emissione di valori mobiliari che, palesemente prive di ragioni giustificatrici, appaiono incoerenti con le caratteristiche dell'emittente e con le esigenze di approvvigionamento di mezzi finanziari, ovvero effettuate con modalità tali da manifestare intenti elusivi delle disposizioni contenute nell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e nei relativi provvedimenti di attuazione. Tra le circostanze da valutare è compresa la destinazione degli strumenti emessi all'acquisto o alla sottoscrizione da parte di un unico soggetto.*

8. Indicatori di anomalia relativi all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi:

8.1 I professionisti, in ragione delle prestazioni professionali richieste, vengono a conoscenza di modalità di utilizzo di conti o di altri rapporti continuativi da parte del cliente non usuali o non giustificate in ragione della normale attività del cliente o di altre circostanze.

- Il cliente compie successive operazioni di apertura e chiusura di conti in paesi esteri e di altri rapporti continuativi senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività svolta.*
- Il cliente compie operazioni caratterizzate da un ricorso ingiustificato all'impiego di denaro contante o a tecniche di pagamento mediante compensazione o da elementi quali domiciliazione dell'agente presso terzi, presenza di caselle postali o di indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale.*
- Il cliente richiede l'apertura di più conti o rapporti in Paesi esteri senza una giustificazione plausibile.*
- Il cliente utilizza conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità personali, ovvero utilizza conti personali per l'impiego o la dissimulazione di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti.*
- Il cliente utilizza cassette di sicurezza che, in assenza di obiettive ragioni giustificatrici, appare volto ad assicurare l'occultamento delle disponibilità custodite.*

8.2 Il professionista è incaricato di effettuare depositi di denaro, beni o titoli, con istruzione da parte del depositante di impiegarli per fini insoliti o non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

La struttura “a cannocchiale” (secondo il linguaggio che si è usato nella circolare del 10 aprile 2006) della normativa antiriciclaggio, dislocata su quattro livelli gerarchici di fonti, rende difficile la stessa ricognizione del dato normativo concernente lo specifico obbligo di segnalazione gravante sul notaio.

Relativamente a tale obbligo, risulta opportuno rinviare, per il momento, alle considerazioni svolte nella citata circolare, al fine sia di “mettere ordine” tra i diversi testi normativi, sia di elaborare una prima interpretazione della nozione di sospetto rilevante al fine di procedere alla segnalazione, che può costituire, senza bisogno di riprendere qui l'argomento, il primo riferimento anche a livello operativo per l'attività del notaio.

Oltre, in questo momento ed in questa sede, non sembra possibile andare.

La consapevolezza che è proprio l'obbligo in questione quello che comporta le maggiori difficoltà per il notaio, il cui tradizionale ruolo di professionista discreto titolare di un rapporto fiduciario con il proprio cliente risulta evidentemente incompatibile con la sensibilità stessa, se così si può dire, del sospetto, creerà fin dall'entrata in vigore della normativa una forte tensione in tutta la categoria al fine di trovare dei punti di riferimento idonei a limitare la discrezionalità che la normativa ha imposto a ciascun singolo notaio ("l'assenza dei profili di anomalia suggeriti nel presente provvedimento può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta", ricorda l'Allegato C al provvedimenti dell'UIC).

Riprendendo le considerazioni della circolare del 10 aprile 2006 per fini esclusivamente di tipo pratico ed operativo, sembra possibile limitarsi ad alcune sintetiche osservazioni, ovvero:

- l'idea (ed il forte auspicio) che il notaio sia tenuto fuori da ogni valutazione discrezionale ai fini delle segnalazioni è stata una battaglia condotta con impegno dal Notariato europeo nella seconda metà degli Anni Novanta, ma che già è stata perduta a livello di emanazione della seconda direttiva comunitaria, il cui esito, purtroppo, appare sul punto specifico che qui interessa ormai chiaro, nel senso di addossare al singolo notaio tale discrezionalità (con la conseguenza che il tema appartiene ormai alla politica del Notariato volta a favorire l'emanazione di nuove norme sostitutive di quelle esistenti, se non la dichiarazione dell'illegittimità, a vario titolo, di queste ultime - e non all'interpretazione della normativa medesima);
- a livello interpretativo, la discrezionalità del notaio, pure non eliminabile, trova comunque dei punti di riferimento, soprattutto a seguito dell'emanazione, quale Allegato C del provvedimento dell'UIC contenente le istruzioni applicative, dell'insieme dei cc.dd. indicatori di anomalia, che attengono ad aspetti dell'operazione di tipo sia oggettivo sia soggettivo;
- a livello di futura azione del Consiglio Nazionale, occorrerà, in ogni caso, procedere a specifici approfondimenti - anche con l'ausilio di esperti esterni al Notariato - concernenti:
 - i) i principali indicatori forniti dall'UIC, sottolineando per ciascuno di essi il collegamento con l'attività di riciclaggio, i principali aspetti di incertezza e di difficoltà nel riscontro in concreto;
 - ii) la messa a fuoco dei rischi e delle responsabilità che possono sorgere in capo al notaio in caso di errore, sia a seguito di segnalazione, sia a seguito di omessa segnalazione;
 - iii) la possibilità, anche coinvolgendo i consigli notarili distrettuali ed i comitati regionali, di procedere, d'intesa con l'UIC, e tenendo conto della prima esperienza

applicativa da parte dei notai, alla migliore definizione ed all'aggiornamento degli attuali indicatori, anche in maniera differenziata per singole realtà geografiche, in considerazione del rilievo non omogeneo che l'attività di riciclaggio può presentare nelle diverse aree del Paese.

PARTE II

L'archivio unico

L'archivio dedicato alla raccolta conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio", detto "archivio unico" (unico per ogni professionista) è istituito a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea (numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto). Vi si conservano le informazioni con modalità standardizzate, uniformi, ordinate, in trasparenza e chiarezza, facilità di consultazione.

Se l'attività professionale è svolta in forma associata o societaria l'archivio può eventualmente essere tenuto in forma accentrata.

La struttura fisica dell'archivio è lasciata alla decisione dei singoli professionisti interessati, purché siano rispettati gli standard definiti da UIC.

Nell'A.U. i professionisti registrano e conservano le seguenti informazioni: a) dati identificativi, e, b) attività lavorativa svolta, relativamente al cliente e al soggetto per conto del quale il cliente opera; c) data dell'avvenuta identificazione; d) descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale, secondo le specifiche indicate nella tabella allegato A alle Istruzioni UIC; e) valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Si noti inoltre che il repertorio notarile non è utilizzabile, perché nell'archivio unico andranno annotati anche dati non riferiti ad atti autentici.

In caso di conferimento dell'incarico compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

La registrazione va eseguita tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione.

Il termine di conservazione dei dati nell'archivio è di dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

La modalità di costituzione e di gestione dell'archivio unico

Le Istruzioni dell'UIC, in particolare all'allegato B, descrivono la struttura dell'archivio unico.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento esso può essere tenuto sia informaticamente che su supporto cartaceo.

In questo secondo caso è previsto che il registro prima essere posto in uso sia preventivamente vidimato ovvero "numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o della società di revisione ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone."

Il regolamento prevede l'utilizzo del supporto cartaceo, in sostituzione dell'archivio informatico, qualora il professionista non disponga di una struttura informatizzata; è però da sottolineare come l'utilizzo di una determinata infrastruttura hardware non sia equiparabile al possesso di un adeguato programma applicativo che permetta la gestione informatica dell'Archivio, soprattutto qualora esso non venga fornito dalle Autorità preposte, pertanto fino a quando il professionista non sia dotato degli adeguati strumenti informatici deve ritenersi lecito l'utilizzo del registro cartaceo.

Esso viene distinto in due sottoinsiemi:

- a) un sottoinsieme dei soggetti, che andrebbe alimentato al momento dell'assunzione dell'incarico, e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso;
- b) un sottoinsieme delle prestazioni che, sempre secondo le Istruzioni, può essere alimentato in un momento diverso ed ulteriore, quando siano acquisiti i dati definitivi della prestazione, e comunque sempre entro il termine di 30 giorni dall'acquisizione delle informazioni definitive.

Per la tenuta informatica dell'archivio la normativa non impone né l'utilizzo di un software particolare né di un'unica modalità di alimentazione dello stesso .

Per cui oltre alla possibilità di tenere detto registro con transazioni interattive di inserimento (digitazione a terminale o P.C.), è previsto che possano essere utilizzati mediante elaborazioni periodiche, i dati di archivi di "evidenza" o provvisori (ad esempio, per le operazioni frazionate); o, sempre mediante elaborazioni periodiche, i dati acquisiti per preesistenti procedure, pertanto anche gli attuali programmi gestionali, se opportunamente integrati, potranno servire come veicolo di immissione dei dati in questo nuovo archivio-registro.

Devono, invece, essere garantite alcune funzionalità di ricerca che chiaramente rimandano all'utilizzo di un data base relazionale. In questo caso non è richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni.

In questa struttura è previsto che a ciascun soggetto identificato nel primo sottoinsieme, debbano essere associate una o più prestazioni archiviate nel secondo

sottoinsieme, seguendo una logica di prestazione di durata, nell'ambito della quale vengano compiute una o più operazioni.

Come già rilevato questa impostazione - tipica del rapporto bancario o di alcuni rapporti professionali - difficilmente è applicabile *in toto* alla prestazione notarile che, invece, normalmente si esplica in relazione ad un singolo specifico atto, spesso fuori da rapporti continuativi e ripetitivi

In ogni caso, il cliente abituale del notaio non dovrà essere registrato nell'Archivio Unico più volte, essendo possibile aggiornare la sua posizione semplicemente indicando la nuova prestazione richiesta.

Come sopra chiarito, l'identificazione, e quindi la registrazione dei dati anagrafici del cliente nell'Archivio Unico, deve avvenire nei 30 giorni seguenti all'accettazione dell'incarico da parte del notaio.

Ciò comporterà sicuramente una diversa modalità di impostazione del flusso di lavoro negli studi notarili: infatti, nonostante tutti gli attuali programmi gestionali in uso permettano anche l'inserimento di nuovi soggetti attraverso le c.d. anagrafiche, l'apertura della pratica viene tuttavia normalmente effettuata con la redazione dell'atto, attraverso il quale viene alimentato l'archivio dei soggetti e dal quale vengono successivamente estratti tutti i dati da inserire nei vari adempimenti.

La necessità di registrare il cliente nell'Archivio Unico, sin dal momento dell'assunzione dell'incarico, determinerà un'inversione di tale procedura per cui occorrerà, preliminarmente, compilare l'anagrafica del soggetto - indicando tutti i dati richiesti dalla normativa, inclusa la data dell'identificazione e la modalità con cui è stata effettuata - e successivamente richiamare dette informazioni al momento della stesura dell'atto e dei conseguenti adempimenti.

Una volta effettuata la registrazione dei dati anagrafici del cliente occorrerà successivamente definire nel secondo "sottoinsieme" (quello riferito alle prestazioni) l'operazione da compiere. Qualora, fin dal primo momento del conferimento dell'incarico, il notaio sia in possesso di tutti i dati ad esso relativi, non solo quindi riferiti alla tipologia di atto richiesto ma anche al suo valore, tale alimentazione avverrà in contemporanea.

Non è però infrequente che tali informazioni possano variare nel corso dell'istruttoria o non essere del tutto conosciute al momento del conferimento dell'incarico.

In questi casi sembra sostenibile che tale "sottoinsieme" possa essere alimentato nei 30 giorni successivi alla stipula dell'atto ⁽⁸⁾ in quanto solo in quel momento i dati sull'operazione diventano effettivamente definitivi, costituendo la data contenuta nell'atto pubblico o nell'autentica il termine a quo, al quale si deve farsi riferimento, per computare e documentare il rispetto dei tempi di alimentazione dell'archivio.

Elemento di criticità della struttura delineata dalle istruzioni è che l'archivio prende ad esame delle posizioni singole, com'è nel normale rapporto professionale in cui l'assistenza è data ad una delle parti del contratto anche se plurisoggettiva, e quindi richiede di specificare se la prestazione abbia ad oggetto un trasferimento immobiliare o un trasferimento di denaro o di altri beni o utilità .

Una tale impostazione, però, non tiene conto di come si articola effettivamente il ministero notarile che si esplica nei confronti di entrambe le parti e non di una sola: sembra pertanto sostenibile che la medesima prestazione complessa venga associata ad entrambi i soggetti seguendo una logica a base reale; eventualmente la presenza di un campo descrittivo nel software potrà essere utilizzato dal notaio per specificare meglio il tipo di prestazione eseguita, seguendo ad esempio la logica dell'indicazione sommaria del repertorio notarile, indicando o il ruolo svolto da ciascuno dei contraenti nell'atto o più semplicemente individuando in termini più esatti e rispondenti al diritto civile i tipi di operazioni indicate nella tabella A1 delle istruzioni che, come rilevato, hanno un significato ambiguo e poco notarile.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare modifiche o correzioni dei dati inseriti nell'Archivio Unico, sia anagrafici che relativi alla prestazione. Le istruzioni prevedono solo che tali registrazioni in correzione mantengano però traccia delle informazioni precedenti, così come nelle normali postille la modifica o la cancellazione di una più parole deve lasciare leggibile quanto modificato o cancellato.

I programmi software, quindi, dovranno essere dotati di specifiche funzionalità che impediscano ⁽⁹⁾ la mera cancellazione dell'informazione e permettano solo integrazioni e/o rettifiche; di ciò i fornitori di tali applicativi dovranno farsi garanti.

Sia solo consentito osservare come questa sia una logica di natura informatica piuttosto obsoleta in quanto le più moderne tecniche di autenticazione dei dati avrebbero consentito altre soluzioni non legate alla struttura del programma, ma ad es. a sistemi di crittografia simmetrica o asimmetrica che avrebbero offerto garanzie molto più pregnanti. Ma tale è stata la scelta del legislatore e ad essa bisognerà quindi adeguarsi.

Da un punto di vista operativo appare chiaro che gli elementi di sicurezza di un programma destinato a tali scopi consistono esclusivamente nell'inibizione all'operatore finale di operazioni non tracciate con le modalità previste dalla normativa; ciò tuttavia non garantisce l'immodificabilità assoluta dei dati, sui quali si può intervenire, ad esempio utilizzando altre applicazioni.

Fermo restando che l'adozione di un programma avente tali caratteristiche costituisce comunque pieno adempimento delle prescrizioni normative, una scelta di massima prudenza potrebbe consistere nell'effettuazione di copie di sicurezza munite periodicamente di marcatura temporale, per preconstituire la prova della corretta tenuta dei registri ad una data certa. Queste copie non potrebbero in ogni caso co-

stituire dato primario, stante la natura dinamica dei registri, che ne inibisce la staticizzazione in mancanza di un'espressa previsione normativa.

Il notaio che utilizza programmi applicativi prodotti da terzi dovrà altresì farsi consegnare e detenere presso lo studio la sommaria documentazione prevista al punto 1.13 ⁽¹⁰⁾ dell'allegato B delle istruzioni.

Tutti i dati contenuti nell'archivio unico devono essere conservati per almeno 10 anni e la normativa prevede, a carico del professionista, specifici obblighi relativi sia ai criteri di sicurezza che alla disponibilità delle informazioni registrate.

La conservazione dei dati per almeno dieci anni (in realtà conservazione per i dieci anni dall'ultima registrazione) comporta, come logica conseguenza, la necessità di conservare per lo stesso periodo i programmi necessari per la visualizzazione del registro, allo scopo di evitare la perdita di fatto dei dati per la loro inaccessibilità, con le conseguenti responsabilità per il professionista.

Pertanto, oltre ai normali sistemi di back up già in uso negli studi, sarà opportuno prevedere la possibilità di estrarre i dati dell'A.U. in un formato standard e non proprietario che ne garantisca la leggibilità nel tempo, come ad es. il formato xml, utilizzato per molteplici adempimenti notarili e riconosciuto anche internazionalmente.

L'uso di tale formato permetterà anche di elaborare e mettere a disposizione della categoria sistemi di conservazione centralizzata che il singolo notaio potrà facoltativamente utilizzare sgravando la propria struttura di studio di oneri non facilmente gestibili in proprio nel lungo periodo, tenuto conto anche degli obblighi relativi alla corretta conservazione sanciti nel punto 1.6 dell'Allegato B al provvedimento UIC.

-
- (1) Il quale testualmente dispone al comma 1: *“Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.”*
- (2) Il quale prevedeva al comma 5: *“Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico stesso, nonché **gli elementi identificativi del titolare** e del certificatore”.*
- (3) Il cui testo è il seguente: *“ La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' appo-*

sta o associata.

- a. *L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.*
- b. *Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un **certificato qualificato** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.*
- c. *Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonché **gli elementi identificativi del titolare** e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso"*

- (4) Si tenga presente che può essere firmato digitalmente qualunque tipo di file, quindi non solo file testuali – che comunque possono contenere qualunque tipo di informazioni, anche relative ad una ricetta di cucina, ma anche file immagine, file di suoni o a contenuto multimediale; pertanto non si comprende come tali tipologie di documenti informatici potrebbero contenere i dati identificativi richiesti dalla normativa antiriciclaggio.
- (5) V. per i notai l'art. 51 l.not. e per i Certificatori l'art. 28, lett. d) del D.Lgs. 82/2005 cit.
- (6) Per altro, in particolare per i notai, la certezza sull'identità personale non è necessariamente legata alla semplice esibizione del documento di identità.
- (7) Si segnala che il Regolamento all'art. 1, lett. l) annovera tra i dati identificativi gli estremi del documento di identificazione e che le Istruzioni nell'allegato B, dedicato alla struttura dell'Archivio Unico Informatico al punto 1.3 stabiliscono che gli attributi relativi al documento di identità “devono essere presenti o assenti a seconda se l'identificazione sia riferita a persona fisica o a persona giuridica”, facendo così presupporre l'obbligatorietà, in tutti i casi di identificazione della persona fisica, dei dati sul documento di identità.
- (8) Nel caso in cui si sia in presenza di prestazioni di consulenza o comunque non risultanti da un atto notarile (es. stipula di un eventuale preliminare non autenticato) si dovrà avere riguardo alla data dell'effettiva prestazione non essendo possibile utilizzare il riferimento alla data del rogito o dell'autentica notarile.
- (9) Ad esempio mediante appositi sistemi di autorizzazione basati sulla profilatura degli utenti.
- (10) Detta documentazione dovrà riguardare:
 - le modalità di alimentazione degli archivi, di scarico dei dati più vecchi e di cancellazione delle evidenze dal registro;
 - le modalità di esecuzione delle funzioni di ricerca;
 - la struttura dei due archivi, indicante anche le modalità di assegnazione dell'identificativo registrazione e dell'identificativo cliente;
 - l'eventuale sistema di supporto al controllo dei casi di frazionamento.

FAC-SIMILE COMUNICAZIONI NOTAIO/CLIENTE

Ogni informazione tra cliente e notaio in materia di obblighi antiriciclaggio potrebbe essere scambiata oralmente.

Per evitare tuttavia che il cliente sottovaluti tale nuova normativa, ed il ruolo che il notaio è chiamato a svolgere nell'applicazione della stessa, è opportuno che, nel momento stesso in cui il notaio accetta l'incarico, anche tramite collaboratore di studio, vi sia una documentazione scritta che attesti, e possa un domani costituire prova, da un lato (parte sottoscritta dal notaio) che il notaio ha fornito tutte le informazioni dovute e ha comunque rispettato, ai fini del trattamento dei dati del cliente medesimo, il codice in materia di protezione dei dati personali, dall'altro (parte sottoscritta dal cliente in calce alla precedente) che il cliente ha preso atto delle conseguenze che tale normativa può comportare a proprio carico e le ha espressamente accettate, sia per il diverso atteggiarsi dell'istruttoria notarile che ne deriva, sia per le segnalazioni che il notaio può essere tenuto ad effettuare.

Tale documento potrebbe essere sottoscritto da entrambe le parti in doppio originale, di cui uno conservato dal cliente ed uno conservato dal notaio.

Come è ovvio, infine, tale documento non costituisce esso stesso l'adempimento degli obblighi del notaio in materia e deve in ogni caso rappresentare fedelmente, pure nella sua genericità, l'effettivo comportamento tenuto dal notaio.

Il rifiuto del cliente, del tutto legittimo, di sottoscrivere tale documento, e, persino, di ricevere la parte firmata dal notaio, pure rilevante affinché il notaio si faccia la propria idea della situazione e maturi eventualmente, in concorso con le altre circostanze del caso di specie, il sospetto rilevante ai fini della normativa al vaglio, non può comunque, di per sé, essere causa di una segnalazione.

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

Informativa dello studio notarile -----

articolo 13 del Decreto Legislativo numero 196 dell'anno 2003,

Codice in materia di protezione dei dati personali (cosiddetta Legge Privacy)

testo a cura del Consiglio Nazionale del Notariato

Il notaio è un pubblico ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia ed imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra privati ed alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli atti ed una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino per quanto consentito il risultato voluto dalle Parti.

La raccolta dei dati

Per svolgere la sua funzione, il notaio deve utilizzare alcuni dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate. Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in modo sia elettronico che manuale. Le informazioni possono essere fornite direttamente da Lei o da altro interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti pubblici, e più raramente privati.

A seconda della natura dell'incarico, il notaio consulterà quindi (o farà consultare) il Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, lo Stato Civile, l'Anagrafe ed altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell'incarico. I registri consultati possono in qualche caso trovarsi all'estero, ad esempio qualora il notaio sia richiesto di ricevere un atto ove intervenga una società straniera.

Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione notariale, saranno conservate presso lo studio o presso strutture da esso delegate; senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l'incarico affidatogli né adempiere agli obblighi di legge sullo stesso gravanti. I dati che La riguardano sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini dei singoli atti o delle singole operazioni, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici.

Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio nei casi previsti dalla legge. Per taluni servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può consultarlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al perso-

nale di studio.

La comunicazione dei dati

Il notaio è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici: ciò avviene solo nei casi previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. I dati trasmessi andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri pubblici dai quali è stata tratta la maggior parte dei dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate all'atto.

Le trasmissioni avvengono ormai in forma prevalentemente telematica, avvalendosi di computer e software installati presso lo studio; i notai italiani hanno realizzato un'apposita rete telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, ed un sistema esclusivo di firma digitale, governato da una propria Autorità di Certificazione, onde garantire ai cittadini la massima sicurezza anche nell'utilizzo degli strumenti informatici.

Così saranno ad esempio comunicati dati:

- all'Agenzia delle Entrate già ufficio del registro (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della registrazione fiscale del contratto;
- all'Agenzia del Territorio già conservatoria dei registri immobiliari e ufficio del catasto (Ministero dell'Economia e Finanze) al fine della trascrizione del contratto e della sua volturazione;
- all'Ufficio dello stato civile, per le formalità di competenza (ad esempio l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione di separazione dei beni);
- al Registro delle Imprese, per le costituzioni di società di persone e di capitali, le modifiche di statuti e patti, le cessioni di quote sociali ed analoghe operazioni.

Gli archivi dei singoli Pubblici Uffici sono accessibili con specifiche modalità regolate direttamente dalla Legge; prevalentemente si tratta di Pubblici Registri consultabili da chiunque.

Dati erronei o non aggiornati

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi, da evidenziare nell'istanza promossa ai sensi dell'art. 7 della Legge Privacy.

Va però osservato che l'atto notarile, come ogni altro analogo documento con fede

pubblica, è destinato ad essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario. Ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica dell'atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie. Il trasferimento di residenza, ad esempio, sarà comunicato all'Anagrafe. Allo stesso modo, concluso il pagamento di un mutuo ipotecario non si distruggerà il relativo atto, né si eseguirà su di esso alcuna annotazione; dell'estinzione della garanzia che assiste il debito si potrà dare pubblicità presso i Registri Immobiliari seguendo le procedure previste dalla Legge.

Qualora atti notarili richiedano, invece, di essere corretti a causa dell'obiettiva errore di alcuni loro elementi, la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto notarile.

Negli altri eventuali casi per la richiesta di rettifica si può utilizzare il modello presente sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (<http://www.garanteprivacy.it>) da inoltrare al notaio _____ titolare del trattamento.

Egr. Dottor
ROMOLO ROMANI
Notaio in Roma

I sottoscritti

Le conferiscono l'incarico per l'istruttoria, la redazione e la conseguente stipula e/o autenticazione dell'atto di ... (o altra operazione) consegnando la relativa documentazione.

Nel darLe atto di essere stati da Lei informati per iscritto di quanto sopra, liberamente consentono ed autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di cui sopra, nonché, a Sua completa discrezione, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge, esonerandoLa da ogni responsabilità al riguardo, rinunciando pertanto a qualsiasi tutela del segreto professionale.

All'uopo dichiarano:

- il proprio codice fiscale:
- attività svolta:
- valore presumibile della pratica: Euro
- pratica di valore indeterminato o indeterminabile.

I sottoscritti dichiarano infine di:

- operare nel proprio esclusivo interesse
- per conto/in nome di

per cui forniscono le seguenti informazioni:

Data, _____

Firma del cliente

Firma del notaio

ISTRUZIONI OPERATIVE

NB: non con riguardo agli atti stipulati a partire dal 22 aprile 2006, bensì con riferimento esclusivamente "all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente" a partire da quest'ultima data.

All'apertura del fascicolo

Identificazione

L'identificazione è dovuta:

- a) in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;
- b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.

Per quanto riguarda le operazioni indicate sopra alla lettera b), costituiscono in ogni caso operazioni di valore non determinabile la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico.

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, l'identificazione è dovuta per ciascuno di essi.

Cliente: ogni soggetto, persona fisica o ente, destinatario della prestazione professionale del notaio e nella cui sfera patrimoniale si verifica la trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o altre utilità.

Sembra quindi che i cc.dd. intermediari professionali (agenti immobiliari, commercialisti, avvocati, geometri, associazioni di imprese, ecc.), quand'anche l'apertura della pratica avvenga attraverso una loro sollecitazione od un colloquio tra essi ed il notaio stesso, non debbano (né possano) essere considerati come clienti ai fini della normativa al vaglio.

Gli stessi soggetti, invece normalmente consegnano documentazione dei clienti, o di alcuni dei clienti, con la conseguenza che l'identificazione (e la registrazione e conservazione delle informazioni) dovrà avvenire in tale caso nei confronti di

quest'ultimo, o di questi ultimi.

Pertanto, in tal caso, la documentazione potrà ben essere acquisita senza che per ciò stesso vi sia accettazione dell'incarico, che potrà avere esplicazione soltanto al momento della prima identificazione di almeno un cliente.

Dati da acquisire

Persone fisiche

Generalità, residenza o domicilio, codice fiscale, attività svolta, estremi documento identità *valido* (documento munito di fotografia del titolare rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati: carta d'identità, passaporto, patente, patente nautica, libretto di pensione, patentino abilitazione a conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento di amministrazione dello stato munito di fotografia, permesso di soggiorno o carta di soggiorno).

Altri soggetti

Denominazione, sede legale, codice fiscale.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, è necessario verificare l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare *documentazione ufficiale* (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

All'atto dell'identificazione, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione anche dei *soggetti per conto dei quali operano*.

Operativamente

- Fotocopiare il documento.
- Far firmare il documento privacy e farlo riempire.
- Mettere tutto in pratica.
- Fare una cartella nella quale si inserisce cronologicamente l'acquisizione dei dati in fotocopia.
- *Entro 30 giorni inserire nell'archivio unico.*

Casi particolari

Autoveicoli

Identificazione del venditore se l'operazione supera euro 12.500.

Mutui e finanziamenti

Va identificata anche la banca o l'ente finanziatore in quanto "parti" dell'operazione. In tal caso troveranno normalmente applicazione le norme in materia di identificazione indiretta, per cui, acquisita una prima volta la documentazione richiesta dalla normativa, ad essa si potrà sempre fare riferimento per le operazioni successive, finché non intervengano variazioni che abbiano rilievo ai fini dell'identificazione.

Levata del protesto

Sembra che non trovi applicazione la normativa in oggetto dal momento che non si pone in essere alcun movimento di mezzi di pagamento, beni o utilità. Si segnala, tuttavia, che tali conclusioni non trovano applicazione ad altre prestazioni rientranti nella normativa effettuate in tale contesto.

Esecuzioni immobiliari

Su delega dell'Autorità Giudiziaria: le opinioni in proposito sono discordi. Allo stato non è dato di riscontrare elementi tali da poter affermare con sicurezza che si tratta di attività non rientrante nella applicazione della normativa qui esaminata.